



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE nelle sedute del 18 dicembre 2024 e del 12 febbraio 2025 ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1082/2006, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) N.1302/2013, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)" accogliendo l'emendamento riportato nel seguente testo evidenziato in grassetto e interlineato:

PROGETTO DI LEGGE

RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1082/2006, COME
MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) N.1302/2013, RELATIVO A UN GRUPPO
EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 1

(Recepimento del Regolamento (CE) n.1082/2006 e successive modifiche relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT)

1. È integralmente recepito nell'ordinamento giuridico sammarinese il Regolamento (CE) n.1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n.1302/2013, avente ad oggetto un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, di seguito in breve "GECT" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Composizione di un GECT)

1. Possono diventare membri di un GECT:

a) gli organismi o le autorità nazionali, le imprese pubbliche, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, di cui all'articolo 3, lettera f) del Regolamento (CE) n.1082/2006;

~~a) la Repubblica di San Marino;~~

~~b) gli enti pubblici, a partecipazione maggioritaria dello Stato, aventi finalità di interesse pubblico;~~

~~c) le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, lettera d) del Regolamento (CE) n.1082/2006;~~

~~d) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico di cui all'articolo 3, lettera e) del Regolamento (CE) n.1082/2006.~~



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 3
(Responsabilità limitata)

1. Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, la responsabilità dello Stato o del soggetto sammarinese è limitata al contributo finanziario richiesto per la partecipazione al GECT.

Art. 4
(Attuazione)

1. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato per definire le disposizioni necessarie ad assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento (CE) n.1082/2006 e successive modifiche e l'operatività del GECT, nonché a dare attuazione ad ulteriori eventuali procedure a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione con l'Unione europea.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.